

Delibera n° 214

Estratto del processo verbale della seduta del
5 febbraio 2015

oggetto:

PRECISAZIONI SULLE ABILITAZIONI ALLA VENDITA E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO RELATIVE AI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI DPR 290/2001 E INDIRIZZI ALL'ERSA SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL CONSULENTE DI CUI AL DLGS 150/2012.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) e in particolare:

- gli articoli 21 e 22, secondo cui l'impresa che intende vendere prodotti fitosanitari deve richiedere "autorizzazione al commercio e alla vendita" all'autorità sanitaria individuata dalla Regione;
- l'articolo 23, secondo cui le persone fisiche preposte alla vendita di prodotti fitosanitari devono ottenere, previo superamento di apposita prova di valutazione, il "certificato di abilitazione alla vendita" che è rilasciato, con durata quinquennale, dall'autorità sanitaria individuata dalla Regione;
- gli articoli 25 e 26 secondo cui le persone fisiche che intendono acquistare per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, prodotti fitosanitari devono ottenere, previo superamento di apposita prova di valutazione, l'"autorizzazione all'acquisto" rilasciata, con durata quinquennale, dall'ufficio regionale competente;

Preso atto che in Regione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 relative all' "autorizzazione al commercio e alla vendita" e l' "abilitazione alla vendita" di prodotti fitosanitari hanno trovato attuazione attraverso:

- l'articolo 7, comma primo punto 17 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) che attribuisce alle allora Unità sanitarie locali le competenze relative al controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci;
- la delibera della Giunta regionale 630/2002 (DPR 290/2001 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Adempimenti regionali) che ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione del decreto individuando, negli allora Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, ora Aziende per l'Assistenza Sanitaria, l'autorità alla quale presentare domanda di "autorizzazione al commercio e alla vendita" e, nelle allora Aziende per i Servizi sanitari competenti per territorio, le autorità preposte al rilascio dell' "abilitazione alla vendita";

Preso atto che in Regione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 relative all' "autorizzazione all'acquisto" di prodotti fitosanitari hanno trovato attuazione attraverso:

- l'articolo 9, comma 1 lettera a) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) che ha delegato alle Province le relative funzioni amministrative;
- l'articolo 32, comma 3 e il punto 1, lettera a) dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) che ha previsto il trasferimento alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, delle predette funzioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria al fine dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) che ha introdotto un nuovo sistema di formazione di base e di aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i

consulenti e individua, all'articolo 7, le Regioni quali autorità responsabili per l'istituzione e il funzionamento del predetto sistema;

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 150/2012 che:

- mantiene in vigore gli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, nulla innovando per quanto attiene l'“autorizzazione al commercio e alla vendita” dei prodotti fitosanitari che continuerà ad essere rilasciata dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 630/2002;
- abroga gli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 relativi rispettivamente al “certificato di abilitazione alla vendita” e al rilascio dell' “autorizzazione all'acquisto” facendo salvi gli effetti transitori previsti dall'articolo 8, comma 5, e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 150/2012 medesimo secondo cui le predette abilitazioni e autorizzazioni sono salve fino alla loro scadenza;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 150/2012 i quali prevedono che a decorrere dal 26 novembre 2015:

- chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione alla vendita rilasciato dalle Regioni secondo i propri ordinamenti, in vece dell'attuale “certificato di abilitazione alla vendita”;
- l'operatore che intenda acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari per sé o per conto di terzi deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni secondo i propri ordinamenti, in vece dell'attuale “autorizzazione all'acquisto”;
- sia obbligatoriamente previsto un apposito certificato di abilitazione anche per le persone che intendono svolgere attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»), di seguito PAN, che in attuazione del decreto legislativo 150/2012 definisce in maniera dettagliata i requisiti relativi al nuovo sistema di formazione, compresi le caratteristiche e la durata minima dei corsi di formazione e le modalità di valutazione ai fini del superamento degli stessi;

Visto il punto A.1.1. commi 6 e 7 del PAN che, al fine di regolare il passaggio dal precedente regime al nuovo sistema di formazione, prevede che:

- fino al 26 novembre 2014, le autorità competenti possano procedere al rilascio o al rinnovo per cinque anni delle “abilitazioni alla vendita” e delle “autorizzazioni all'acquisto” secondo le modalità vigenti al decreto legislativo n. 150/2012;
- le predette abilitazioni, alla scadenza, siano rinnovate secondo le modalità previste dal PAN e dalle successive norme attuative di livello regionale e, in particolare, che i “certificati di abilitazione alla vendita” rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, possano essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012;

Vista la generalità di Giunta 27 febbraio 2014, n. 376 che ha previsto che la redazione degli atti con i quali si darà attuazione al PAN in Friuli Venezia Giulia avverrà con il coordinamento

del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA e attraverso la consultazione di un pluralità di soggetti pubblici e privati;

Considerato che la predisposizione dell'atto di recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate sta giungendo a conclusione e che lo stesso sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale in tempo utile per consentire il rispetto delle scadenze del 26 novembre 2015 previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 150/2012;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione dell'atto di recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate, i "certificati di abilitazione alla vendita" e le "autorizzazioni all'acquisto" rilasciati e rinnovati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 da più di cinque anni non possono essere ulteriormente rinnovati ai sensi del punto A.1.1. comma 6 del PAN;

Ritenuto necessario e opportuno garantire continuità alle attività economiche della distribuzione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari fino alla piena applicazione del nuovo sistema di formazione e di abilitazione, prevista alla data del 26 novembre 2015, anche alla luce delle finalità di tutela della salute dei consumatori e di difesa ambientale cui sottende un utilizzo consapevole dei prodotti fitosanitari in applicazione delle misure atte a ridurre i rischi;

Ritenuto pertanto di precisare che le amministrazioni ad oggi competenti che hanno rilasciato o rinnovato "certificati di abilitazione alla vendita" e "autorizzazioni all'acquisto" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 possono prorogarne anche d'ufficio la validità fino al 26 novembre 2015 in considerazione delle connesse rilevanti esigenze di tutela delle attività economiche nonché di protezione della salute e dell'ambiente;

Considerato altresì che nel predetto atto di recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate viene prevista, per i corsi di formazione di base e di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, la figura di un responsabile del progetto formativo in possesso del certificato di abilitazione di consulente;

Considerato quindi che, per attivare il nuovo sistema di formazione previsto dal decreto legislativo 150/2012 così come definito nell'atto di recepimento del PAN, deve essere garantita con congruo anticipo la disponibilità di un numero adeguato di consulenti abilitati che possano realizzare le attività formative necessarie;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) e in particolare:

- l'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e n ter) che delinea le competenze dell'Agenzia nell'ambito della promozione delle conoscenze, della formazione degli operatori e dell'applicazione della normativa in materia fitosanitaria;
- l'articolo 2, comma 2 lettera a) secondo cui con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali;

Ritenuto pertanto di fornire indirizzi all'ERSA affinché, nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di formazione previsto dal decreto legislativo 150/2012 così come definito nell'atto di recepimento del PAN in Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia possa rilasciare i certificati di abilitazione all'attività di consulente in coerenza con quanto previsto dal PAN;

Su proposta dell'Assessore Regionale delle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,

la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di precisare che le Aziende per l'Assistenza Sanitaria e le Province che hanno rilasciato o rinnovato "certificati di abilitazione alla vendita" e "autorizzazioni all'acquisto" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 possono prorogarne anche d'ufficio la validità fino al 26 novembre 2015;

2. di dettare i seguenti indirizzi affinché, fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate, l'ERSA possa rilasciare i certificati di abilitazione all'attività di consulente in coerenza con quanto previsto dal PAN medesimo:

2.1 l'ERSA individua i requisiti e le modalità di organizzazione del corso base di formazione per i consulenti;

2.2 l'ERSA può organizzare corsi base per i consulenti in applicazione dei predetti requisiti e modalità;

2.3 l'ERSA riconosce, sulla base del possesso dei predetti requisiti e modalità e prima della loro realizzazione, i corsi per i consulenti organizzati da ordini e collegi professionali del settore agrario per conto dei propri iscritti, nonché i corsi organizzati da altri soggetti formatori accreditati di cui al punto A.1.10 del PAN;

2.4 l'ERSA rilascia il certificato di abilitazione, previo esame da parte di un'apposita commissione, ai candidati che abbiano frequentato il corso di base organizzato dall'ERSA medesima, dagli ordini e collegi professionali o da altri soggetti formatori accreditati;

2.5 l'ERSA rilascia il certificato di abilitazione, anche in mancanza della frequenza del corso di base e del superamento dell'esame, ai soggetti esentati ai sensi del punto A.1.8 del PAN;

2.6 l'ERSA istituisce e aggiorna l'albo ufficiale dei consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, consultabile nel sito internet dell'Agenzia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE